

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CASADEI DANILO con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Monte Forcella n. 14, int. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6729 del 05/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CASADEI DANILO con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Monte Forcella n. 14, int. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi).**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che in data 02/05/2016 tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Dato atto** altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpa il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione montana in data 07/07/2017, assunta al Prot. Unione 27687 e da Arpae ai PGFC/2017/10745-10746-10748-10749 del 14/07/2017, dall'Impresa Individuale CASADEI DANILO nella persona di Fabbri Carlo, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Monte Forcella n. 14, int. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi), comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione operazioni di recupero rifiuti art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 31681 del 10/08/2017, acquisita al PGFC/2017/12182, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Considerato** che in data 29/08/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 33630 e da Arpae al PGFC/2017/12820;

**Tenuto conto** che in data 15/11/2017 ed in data 29/11/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PGFC/2017/17112 e 17519;

**Dato atto** che, in merito alla documentazione integrativa prodotta in relazione all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 46942 del 30/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/17603, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ha comunicato quanto segue: “(...) *PRESO ATTO della “Valutazione dell'impatto acustico” redatta in data 30/06/2011 dallo Studio Re-Q (Ricerca Qualità Ambiente) della Dott.ssa Daniela Baldacci (...) la quale dichiara che:*

- *l'attività in oggetto rispetta i limiti zonali stabiliti dalla classificazione acustica del Comune di Rocca S. Casciano, previsti del D.P.C.M. 14/1197, per quanto riguarda il valore di immissione assoluto e differenziale e per quanto riguarda il valore di emissione sia per la classe IV sia per la classe III;*
- *pertanto non si rendono necessari interventi di bonifica acustica.*

*Esprime pertanto parere favorevole sotto il profilo acustico.”;*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06- Rapporto istruttorio acquisito in data 15/11/2017;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06- Rapporto istruttorio acquisito in data 01/12/2017;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Acquisito** tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo dell'Impresa Individuale **CASADEI DANILO** emesso in data 27/10/2017;

**Atteso** che, come da comunicazione inviata dalla ditta in data 27/04/2016, a seguito di variazione toponomastica effettuata dal Comune di Rocca San Casciano, la sede legale dell'Impresa risulta in Via Monte Forcella n. 14, int. 1.

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 473 del 30/12/10 Prot. Prov.le 124786/10 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- iscrizione n. 499 del 21/12/2012, Prot. Prov.le 119635/12 al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale CASADEI DANILO**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Luana Francisconi e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Impresa Individuale CASADEI DANILO** (P.IVA 03661230403) con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Monte Forcella n. 14, int. 1, **per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi).**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;**

- **iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
  4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
  5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
  6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
  7. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa.
  8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
  9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
  10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 473 del 30/12/10 prot. n. 124786/10 rilasciato dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di AUA la Ditta richiede il proseguimento dell'attività autorizzata con modifica non sostanziale, ovvero si introduce una nuova tipologia di rifiuto (scarifica manto stradale) pur mantenendo invariato il quantitativo annuo di rifiuti non pericolosi complessivamente recuperati pari a 11.325 t/anno, che saranno suddivisi a seguito della modifica in 10.825 t/anno di inerti da demolizione e 500 t/anno di scarifica manto stradale.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo o aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tenuto conto che successivamente al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 473 del 30/12/10 prot. n. 124786/10 non sono intervenute modifiche nelle norme di riferimento applicabili alla tipologia di lavorazione in oggetto, il Responsabile dell'endoprocedimento ha valutato che al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri prodotte dall'attività in oggetto risultino adeguate le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 473 del 30/12/10 prot. n. 124786/10. Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto altresì opportuno precisare in maniera più chiara che l'autorizzazione ed alcune delle prescrizioni si riferiscono anche alle emissioni diffuse di polveri derivanti dall'attività di frantumazione per la produzione di ghiaia in natura, ed aggiungere relativamente all'attività di messa in riserva dei rifiuti la seguente prescrizione in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato 5 punto 4 D.M. 05/02/98 e s.m.i. e in analogia a quanto prescritto per attività simili:

*“Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri”*

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae – Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546. Ha ritenuto inoltre non necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Forlì una valutazione delle modifiche non sostanziali, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si ritiene opportuno rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA, riconfermando le condizioni e le prescrizioni della precedente autorizzazione n. 473 del 30/12/10 prot. n. 124786/10 con le precisazioni e la prescrizione soprariportate.

Il Comune di Rocca San Casciano, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.

269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione n. 473 del 30/12/10 prot. n. 124786/10, e dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Rocca San Casciano in data 07/07/17 P.G.N. 27687, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dalla attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e dalla attività di lavorazione di ghiaia in natura sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
  - a) dal momento che non tutta l'area di transito risulta pavimentata, si dovrà provvedere alla bagnatura dei pneumatici degli automezzi in entrata ed in uscita dall'impianto e alla nebulizzazione costante delle superfici di transito interessate dal rischio di sollevamento polveri;
  - b) si dovrà provvedere alla nebulizzazione/bagnatura dei rifiuti prima delle operazioni di carico/scarico e durante la messa in riserva dei rifiuti;
  - c) dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;
  - d) dovranno essere mantenuti in funzione i sistemi di nebulizzazione presenti sulla tramoggia del frantoio mobile per i rifiuti e sul frantoio fisso per la ghiaia in natura.

**RECUPERO RIFIUTI**

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**PREMESSE**

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rocca San Casciano in data 07.07.2017, e acquisita ai protocolli di Arpae PGFC/2017/10745-10746-10748-10749 del 13.07.2017 e successive modifiche e integrazioni, dalla ditta **CASADEI DANILO** con sede legale in Comune di Rocca San Casciano – Via Monte Forcella n. 14, int. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva, sito nel Comune di **Rocca San Casciano (FC), Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi)**, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la Delibera n. 1561 del 18.10.2010 inerente la procedura di verifica (screening) relativa all'avvio di operazioni di recupero rifiuti presso l'impianto in oggetto, con cui la Giunta dell'Emilia-Romagna delibera di escludere il progetto, in considerazione dei limitati impatti attesi, da ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle prescrizioni in essa riportate;

**Dato atto** che con la domanda in oggetto la ditta comunica l'avvio delle operazioni di messa in riserva della tipologia 7.6 di cui all'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98 nell'ambito dei medesimi quantitativi istantanei e annuali complessivamente gestiti presso l'impianto;

**Ritenuto** che l'inserimento di tale tipologia in sostituzione di pari quantitativi della tipologia 7.1 non modifichi gli impatti derivanti dall'attività e pertanto tale variazione non comporti la necessità di una nuova procedura di screening;

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 17330 del 24.11.2017 con cui l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di compatibilità urbanistica ed edilizia;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Preso atto** dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

**Constatato**, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

**Fatto salvo** quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1561 del 18.10.2010 inerente la procedura di verifica (screening);

**PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Elaborato acquisito al PGFC n. 12820 del 30.08.2017, denominato "Tav. n. 6 – Stato di progetto piazzale zona A1 (messa in riserva) e A2 (lavorazione impianto mobile) con recinzione adeguato al D.M. n. 186/06", scala 1:300, a firma del geol. C.Fabbri, ed elaborato acquisito al PGFC n. 17112 del 22.11.2017 denominato "Tav. n. 5 Planimetria generale - Area recintata con drenaggi e pozzetti", scala 1:500, a firma del geol. C.Fabbri

**PRESCRIZIONI:**

1) La ditta **CASADEI DANILO**, con sede legale in Comune di **Rocca San Casciano – Via Monte**

**Forcella n. 14, int. 1, è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Rocca San Casciano (FC) – Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi)**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

<b>Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1</b>	<b>Codici EER</b>	<b>Operazioni di recupero</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (t)</b>	<b>Stoccaggio annuo (t)</b>	<b>Recupero annuo (t)</b>
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13 - R5	2.400	10.825	10.825
7.6 – Conglomerato bituminoso	170302	R13 - R5	100	500	500

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa e i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**